



## STATUTO

### Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 36 del codice civile, l'associazione culturale non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "SiHost"

### Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Palermo, in Via Malaspina n°65.

Il trasferimento della sede, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altro indirizzo della Città di Palermo non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 - Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, rigetta ogni discriminazione razziale, sociale, religiosa.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale sociale non possono, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai Regolamenti che si dovessero rendere necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

### Art. 4 - Scopi, Oggetto e Obiettivi sociali

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la *sharing economy*, ritenuta socialmente utile in particolare nell'ambito della *locazione turistica/breve* (c.d. *home sharing*) ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 art.1 comma 2 lett. c), dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, dall'articolo 53 del Codice del Turismo (all. D.Lgs. 79/2011) ed ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017.

**Gli obiettivi prioritari di iniziativa dell'Associazione sono :**

1. La promozione della "*sharing economy*" e dell' "*home sharing*;"
2. Il supporto al loro svolgimento nel rispetto più assoluto delle leggi vigenti in materia, sotto il profilo civilistico, fiscale, amministrativo e penale;

3. La qualificazione delle attività di ospitalità, dei servizi e dei prodotti per migliorare l'esperienza degli ospiti, siano essi turisti, studenti, pellegrini in visita familiare, senza dimenticare i malati e altri svantaggiati;
4. Il dialogo e il confronto con le Istituzioni per semplificare le procedure amministrative, stipulare convenzioni, rendere equa la tassazione e promuovere un'evoluzione legislativa che riconosca e tuteli la locazione *turistica/breve*, i servizi basati sulla *sharing economy*, il turismo e l'ospitalità in generale;
5. La promozione presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private dell'*home sharing* e della *sharing economy*;
6. La promozione di una mobilità basata sulla sostenibilità ambientale, la valorizzazione della cultura locale e la soppressione delle barriere fisiche e culturali;
7. La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero, nonché la promozione dei patrimoni artistico, architettonico, culturale, linguistico, ambientale, urbanistico, artigianale, culinario e paesaggistico del territorio palermitano e siciliano;
8. La promozione della formazione culturale di carattere economico finalizzata a valorizzare un'offerta turistica che sia economicamente sostenibile e che miri a costituire una rete aggregativa tra professionisti del settore, imprese, amministrazioni pubbliche e soggetti praticanti locazioni turistiche/brevi;
9. Ideare, organizzare e realizzare progetti culturali come manifestazioni, concerti, conferenze, seminari, workshop, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
10. Stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati che forniscono beni e/o servizi utili ai fini della realizzazione dell'*home sharing*;
11. Acquistare, distribuire, redigere, pubblicare libri, audiovisivi, supporti informatici inerenti la *sharing economy* e l'*home sharing*;
12. Favorire e partecipare operativamente alla nascita di enti, gruppi e altre associazioni articolate territorialmente al fine di garantire il massimo supporto ad ogni livello operativo (dalla città in cui l'Associazione opera, alla Regione, allo Stato, senza escludere anche forme di collaborazione sovranazionale);
13. L'istituzione di sedi distaccate, succursali e secondarie.

## **Art. 5 - Soci**

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, che aderiscono all'Associazione condividendone lo Statuto, i principi e gli obiettivi.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Vige il principio del voto singolo.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda ed è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci la cui decisione è inappellabile.

Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei casi previsti dalla legge

## **Art. 6 - Diritti /Doveri dei Soci**

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.[Ritorno a capo del testo][Ritorno a capo del testo]Hanno diritto di voto in assemblea esclusivamente i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

I soci sono tenuti, a pena di esclusione dall'Associazione, a:

- ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- pagare le quote sociali ed i contributi stabiliti per i servizi di cui usufruiscono;
- tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome ed al rispetto dell'Associazione.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.



Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- a) principio del voto singolo;
- b) sovranità dell'assemblea dei soci;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci e/o dei rendiconti.

### **Art. 7 - Esclusione e Recesso**

Il socio può sempre recedere e/o dimettersi dall'Associazione; la relativa dichiarazione deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

### **Art.8 - Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente ed altri quattro membri: un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Consigliere. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. E' ammessa una sola delega per membro del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) escludere un socio ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
- c) redigere il bilancio o rendiconto contabile annuale;



- d) curare gli affari di ordine amministrativo;
- e) redigere il programma delle attività dell'Associazione e nominare i responsabili per i vari settori dell'Associazione, curando il corretto svolgimento delle varie attività.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà, da parte dello stesso, alla loro sostituzione con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, insieme al Tesoriere, è abilitato ad aprire e gestire per conto dell'Associazione, il relativo conto corrente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - L'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un orario o un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail agli indirizzi risultanti dal Libro soci.



E' valida ogni altra modalità di convocazione idonea al raggiungimento dello scopo informativo anche attraverso modalità telematiche, gruppo Facebook o gruppo Whatsapp.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo indicato nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto contabile economico finanziario annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può rappresentare al massimo altri due associati mediante delega scritta con allegato documento d'identità del delegante.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 11 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

### **Art. 12 - Rendiconto**

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto contabile deve essere sottoposto all'approvazione all'assemblea dei Soci entro il 30 Aprile successivo.

La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo di riserva, vincolato agli utilizzi di cui all'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione fra i Soci a qualsiasi titolo, salvo rimborsi opportunamente documentati e autorizzati

### **Art. 13 - Risorse**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, istituzioni, ed enti nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.



#### **Art. 14 - Scioglimento dell' Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione si procede ad una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali Regolamenti interni, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.